

STATUTO

**TAT SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE SPORTIVA
DILETTANTISTICA**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CARRARA MS VIA VENEZIA 14

Numero REA: MS - 126811

Codice fiscale: 01263630459

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Impresa in fase di aggiornamento

Indice

Parte 1 - Protocollo del 05-04-2012 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" all'atto n. 16090 di Rep. e n. 10408 di Racc.

"- STATUTO -

ART. 1 COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

E' costituita con sede nel Comune di Carrara (MS), la società cooperativa denominata "TAT SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SPORTIVA DILETTANTISTICA".

Alla cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.

La cooperativa potrà istituire, con delibera dell'organo amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

ART. 2 DURATA

La cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

ART. 3 SCOPO MUTUALISTICO

La società cooperativa, conformemente alla Legge n. 381/91, non ha scopo di lucro; suo fine è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento di attività d'impresa, indicate nel successivo art. 4, finalizzate all'inserimento ed all'integrazione sociale e lavorativa di persone svantaggiate ai sensi degli art. 1 lett. b) e art. 4 della Legge n. 381/91.

La società cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.

La società cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale delle comunità, deve cooperare attivamente, con altri enti cooperativi, altre imprese ed imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale.

La società cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali mediante il coinvolgimento delle risorse della comunità, e in special modo volontari ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo - grazie anche all'apporto dei soci lavoratori - l'autogestione responsabile dell'impresa.

La società cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini speculativi tramite la gestione in forma associata dell'impresa che ne è l'oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ul-

	teriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, in qualsiasi altra forma ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento ai sensi dell'articolo 6 della Legge 3 aprile 2001, n. 142.	
	Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, gli amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.	
	La società cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.	
	ART. 4 OGGETTO SOCIALE	
	La società non ha fine di lucro. Considerata l'attività mutualistica della società, così come definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati.	
	La cooperativa ha per oggetto l'elaborazione, promozione, realizzazione di progetti di solidarietà sociale, tra cui l'attuazione di iniziative socio educative e culturali in convenzione e non con enti pubblici e privati.	
	La cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali attraverso lo svolgimento di attività di vario tipo (sportive, agricole, industriali, commerciali o di servizi ecc.), finalizzate comunque all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.	
	In particolare, la cooperativa può istituire o gestire stabilmente o temporaneamente in conto proprio o per conto terzi:	
	1. attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive, la promozione e l'organizzazione di gare e tornei ed ogni altra attività ludica di formazione sportiva e ricreativa dello sport;	
	2. attività di custodia, vigilanza e di manutenzione di parcheggi, depositi bagagli, musei e pinacoteche, biblioteche, impianti sportivi, parchi gioco sia pubblici che privati;	
	3. attività di progettazione realizzazione e manutenzione di parchi e giardini sia pubblici che privati, compresa la realizzazione degli impianti di irrigazione e illuminazione nonché la realizzazione e l'installazione degli arredi;	
	4. attività agricole in genere, laboratori artigianali, attività commerciali;	
	5. attività di servizi di pulizie e facchinaggio, mense aziendali e scolastiche, punti di ristoro, distribuzione, lettura contatori, trasporto di cose e persone;	
	6. centri per vacanze, ostelli per gioventù, campeggi, rifugi nonché attività di accompagnatori turistici;	
	7. attività di formazione e istruzione sia scolastica che	

	professionale;	
	8. attività di promozione e rivendicazione dell'impegno delle istituzioni a favore delle persone deboli e svantaggiate e di affermazione dei loro diritti;	
	9. stampa, pubblicazione e diffusione di periodici e libri diretti all'informazione sociale;	
	10. sviluppo e gestione di banche dati informatiche;	
	11. manutenzione della segnaletica stradale sia orizzontale che verticale;	
	12. prestazioni di dattilografia, copisteria, traduzioni, amministrazione, contabilità e segreteria in genere.	
	Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge, la cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine alle attività sopraelencate, nonché potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili allo svolgimento delle attività sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti alle medesime compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali.	
	Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.	
	La società potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 31 gennaio 1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative.	
	La cooperativa potrà altresì assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, con particolare riguardo alla facoltà di sostenere lo sviluppo di altre cooperative sociali, con esclusione assoluta della possibilità di svolgere attività di assunzione di partecipazioni riservata dalla legge a cooperative in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi o elenchi.	
	L'organo amministrativo è autorizzato a compiere le operazioni di cui all'articolo 2529 del codice civile alle condizioni e nei limiti ivi previsti.	
	La cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento approvato dall'assemblea, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del raggiungimento dell'oggetto sociale. È in ogni caso esclusa ogni atti-	

	vità di raccolta di risparmio tra il pubblico.	
	ART. 5 SOCI COOPERATORI	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.	
	Possono assumere la qualifica di soci coloro che sono in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare tutti coloro che:	
	a) - coloro che esercitino arti e mestieri attinenti alla natura dell'impresa esercitata dalla cooperativa;	
	b) - coloro che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possono partecipare direttamente ai lavori dell'impresa sociale ed attivamente cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo;	
	c) - che posseggano integrità psico-fisica legata all'età e/o assenza di postumi precedenti per infortunio e malattia, che determinano l'inabilità o difficoltà rilevanti per lo svolgimento normale delle attività lavorative previste nell'oggetto sociale.	
	In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, secondo la valutazione dell'organo amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la cooperativa.	
	Possono inoltre essere ammessi come soci elementi tecnici e amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società.	
	ART. 5 Bis CATEGORIA SPECIALE DI SOCI	
	La cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci cooperatori ai sensi dell'articolo 2527, terzo comma, del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.	
	Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.	
	In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.	
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale, nei limiti di legge, viene fissata dall'organo amministrativo al momento dell'ammissione.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'organo amministrativo della cooperativa.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento con un preavviso di almeno 3 (tre) mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale	

6 di 21

	e la sede legale;	
	b) - la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;	
	c) - la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	
	L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e con l'attività economica svolta.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'organo amministrativo, sul libro dei soci.	
	L'organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.	
	L'organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.	
	ART. 7 OBBLIGHI DEL SOCIO	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:	
	a) - al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'organo amministrativo:	
	- del capitale sottoscritto;	
	- dell'eventuale contributo di ammissione, se e nella misura prevista dal regolamento e stabilita dall'organo amministrativo, ed in nessun caso restituibile;	
	- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'organo amministrativo;	
	b) - all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali;	
	c) - a partecipare, conferendo il proprio lavoro, all'attività dell'impresa sociale a seconda delle necessità della stessa.	
	L'attività dei soci costituisce adempimento del contratto sociale; essi, pertanto, hanno diritto per i loro conferimenti di lavoro ad un compenso che deve essere proporzionale alla quantità e qualità di lavoro effettivamente svolto, sulla base dell'apposito regolamento approvato con il consenso di tutti i soci ed in relazione al risultato economico dell'esercizio.	
	Ai soci tuttavia potrà competere un maggiore compenso nel rispetto dei limiti consentiti dalle norme di legge, per poter beneficiare delle agevolazioni di natura fiscale.	
	Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci	

	è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.	
	ART. 8 PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO La qualità di socio si perde: 1) - per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica; 2) - per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.	
	ART. 9 RECESSO DEL SOCIO Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio: a) - che abbia perduto i requisiti per l'ammissione; b) - che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali; La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. L'organo amministrativo deve esaminarla, entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, l'organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al collegio arbitrale con le modalità previste ai successivi artt. 39 e seguenti. Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.	
	ART. 10 ESCLUSIONE L'esclusione può essere deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio: a) - che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione; b) - che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali; c) - che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 (sessanta) giorni per adeguarsi ; d) - che, previa intimazione da parte dell'organo amministra-	

	tivo, non adempia entro 30 (trenta) giorni, al versamento del valore delle quote sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute alla società a qualsiasi titolo;	
	e) - che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'organo amministrativo;	
	f) - che, senza giustificato motivo, non partecipi per più di tre volte di seguito alle assemblee dei soci regolarmente convocate.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al collegio arbitrale ai sensi degli artt. 39 e seguenti, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura dell'organo amministrativo.	
	ART. 11 DELIBERE DI RECESSO ED ESCLUSIONE	
	Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'organo amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione del collegio arbitrale, regolato dagli artt. 39 e seguenti del presente statuto.	
	L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.	
	ART. 12 LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA	
	I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 22, lett. c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.	
	La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società.	
	Il pagamento è effettuato entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.	
	ART. 13 MORTE DEL SOCIO	
	In caso di morte del socio gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente art. 12.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.	
	Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 (sei) mesi	

	dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla società.	
	In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.	
	Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società subentrano nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'organo amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui agli articoli precedenti. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell'art. 12.	
	In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di morte e la società consenta la divisione. La società esprime il proprio apprezzamento con le modalità sopra previste.	
	In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi dell'art. 12.	
	ART. 14 TERMINI DI DECADENZA, LIMITAZIONI AL RIMBORSO, RESPONSABILITÀ DEI SOCI CESSATI	
	La cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'organo amministrativo alla riserva legale.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 10, lettere b), c), d) ed e), dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamento.	
	La cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.	
	Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.	
	ART. 15 SOCI SOVVENTORI	

	Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli precedenti, possono essere ammessi alla cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.
	ART. 16 CONFERIMENTO DEI SOCI SOVVENTORI
	I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote del valore di Euro 500,00 (cinquecento/00) ciascuna.
	ART. 17 ALIENAZIONE DELLE QUOTE DEI SOCI SOVVENTORI
	Salvo che sia diversamente disposto dall'assemblea dei soci in occasione della emissione, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'organo amministrativo.
	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire la quota, l'organo amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.
	Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'organo amministrativo il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione.
	ART. 18 DELIBERAZIONE DI EMISSIONE
	L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea, con la quale devono essere stabiliti:
	a) - l'importo complessivo dell'emissione;
	b) - l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;
	c) - il termine minimo di durata del conferimento;
	d) - i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 (due) punti rispetto al dividendo previsto per i soci cooperatori;
	e) - i diritti patrimoniali in caso di recesso.
	A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 (uno) a 5 (cinque) voti, in relazione all'ammontare minimo dei conferimenti di cui all'art. 16, secondo criteri fissati dall'assemblea nella delibera di emissione.
	I soci sovventori non possono esprimere più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in assemblea generale.
	Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, l'incidenza dei voti spettanti ai soci sovventori sarà ridotta, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati.
	Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba proce-

	dere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori.	
	La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini dell'emissione.	
	ART. 19 RECESSO DEI SOCI SOVVENTORI	
	Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'assemblea in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo.	
	Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.	
	ART. 20 ELEMENTI COSTITUTIVI	
	Il patrimonio della cooperativa è costituito:	
	a) - dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	1. dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da quote ciascuna del valore nominale di Euro 200,00 (duecento/00);	
	2. dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;	
	b) - dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 22 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;	
	c) - dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 7;	
	d) - dalla riserva straordinaria;	
	e) - da ogni altra riserva costituita dall'assemblea e/o prevista per legge o per statuto.	
	Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto, ovvero per deliberazione dell'assemblea non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della società.	
	ART. 21 VINCOLI SULLE QUOTE E LORO ALIENAZIONE	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la società senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo.	
	Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata, fornendo, le indicazioni relative al potenziale acquirente previste negli articoli precedenti, controfirmate per conferma e accettazione dal potenziale acquirente e salva la sua responsabilità patrimoniale per eventuali dichiarazioni mendaci.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal rice-	

	vimento della richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscriverne nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al collegio arbitrale.	
	ART. 22 BILANCIO DI ESERCIZIO	
	L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centotanta) giorni qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.	
	L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:	
	a) - a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30% (trenta per cento);	
	b) - al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;	
	c) - ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59;	
	d) - ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.	
	L'assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.	
	La cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.	
	L'assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.	
	ART. 23 RISTORNI	
	L'organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.	
	L'assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera	

	sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:	
	a) - erogazione diretta;	
	b) - aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;	
	c) - emissione di quote di sovvenzione.	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà, in ogni caso, essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.	
	ART. 24 ORGANI	
	Sono organi della società:	
	a) - l'Assemblea dei soci;	
	b) - il Consiglio di Amministrazione;	
	c) - il Collegio dei Sindaci, se nominato.	
	ART. 25 ASSEMBLEA	
	La convocazione dell'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, deve effettuarsi mediante lettera raccomandata A.R., o altro mezzo idoneo, quale raccomandata a mano controfirmata per ricevuta, fax con ricevuta, e-mail con richiesta di conferma di lettura, (ovvero tutti i mezzi idonei e comprovanti l'avvenuto ricevimento) da inviarsi almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede sociale o altrove purché in Italia), la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli amministratori e dei sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.	
	ART. 26 FUNZIONI DELL'ASSEMBLEA	
	Sono riservate alla competenza dell'assemblea dei soci:	
	a. l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;	
	b. la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;	
	c. la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore;	
	d. le modificazioni dello statuto;	
	e. la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;	
	f. la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.	
	g. delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.	
	L'assemblea ha luogo almeno una volta l'anno nei tempi indicati dall'art. 22.	
	L'assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che	

[illegible]

	tante in bianco.	
	ART. 30 PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA	
	L'assemblea è presieduta dal presidente dell'organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.	
	ART. 31 AMMINISTRAZIONE	
	La società è amministrata, con scelta da adottarsi dall'assemblea dei soci al momento della nomina, da un amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Consiglieri variabile da tre a cinque, eletti dall'assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.	
	L'amministratore unico o la maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.	
	L'amministratore unico o i componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre esercizi o il diverso periodo determinato dai soci al momento della nomina, sono rieleggibili e sono dispensati dal prestare cauzione.	
	Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice presidente.	
	ART. 32 COMPETENZE E POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO	
	Gli amministratori o l'amministratore unico sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della società, esclusi solo quelli riservati all'assemblea dalla legge o dal presente statuto.	
	L'organo amministrativo può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.	
	E' nei compiti del Presidente convocare l'organo amministrativo, fissare l'ordine del giorno, coordinare i lavori e provvedere affinché i consiglieri siano informati sulle materie iscritte all'ordine del giorno.	
	ART. 33 CONVOCAZIONI E DELIBERAZIONI	
	L'organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli amministratori.	
	La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail, da spedirsi non meno di 5 (cinque) giorni prima del-	

17 di 21

	Ove nominato, l'organo di controllo avrà competenze e poteri previsti per tale organo dalla disciplina legislativa in materia di società per azioni in quanto compatibile col dettato dell'art. 2477 c.c..	
	Qualora la società abbia ricavi o patrimonio netto pari o superiore ad un milione di euro, l'organo di controllo dovrà essere collegiale.	
	La revisione legale dei conti, ai sensi di legge, è esercitata dall'organo di controllo, salvo che l'assemblea deliberi di affidarla ad un revisore legale dei conti o ad una società di revisione legale.	
	Qualora, in alternativa all'organo di controllo e fuori dai casi di obbligatorietà dello stesso, la società nomini per la revisione legale dei conti un revisore o una società di revisione questi devono essere iscritti nell'apposito registro. Ove nominati si applicano al revisore o alla società di revisione tutte le norme previste per gli stessi in materia di società per azioni.	
	L'organo di controllo dura in carica 3 (tre) esercizi sociali e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della sua carica. È ammessa la possibilità che le riunioni del collegio sindacale, se nominato, si tengano mediante audio o video conferenza, a condizione che tutti i sindaci che vi partecipano possano essere identificati e che sia loro consentito di partecipare alla attività del collegio e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, il collegio sindacale si considera riunito nel luogo di convocazione del collegio, ove deve essere presente almeno un sindaco.	
	ART. 38 CLAUSOLA CONCILIATIVA	
	Sono sottoposte ad un tentativo di conciliazione in base agli articoli 38-40 del D.Lgs 5/2003 secondo le previsioni del Regolamento del servizio di Conciliazione della Camera di Commercio del luogo ove ha la sede la cooperativa.	
	cui le parti si riportano, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:	
	a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;	
	b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;	
	c) le controversie da amministratori, liquidatori o sindaci, o nei loro confronti.	
	Ogni controversia non definita nei termini previsti dal regolamento del servizio di Conciliazione della Camera di Commercio del luogo ove ha la sede la cooperativa, entro il successivo termine di 60 (sessanta) giorni dalla sua conclusione con esito negativo, sarà devoluta alla cognizione di arbitri rituali, secondo le disposizioni di cui al D.Lgs n. 5/03, nomi-	

	nati con le modalità di cui al successivo art. 39.	
	La clausola di conciliazione di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla cooperativa da parte dei nuovi soci. L'accettazione della nomina alla carica di amministratore, sindaco o liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.	
	ART. 39 CLAUSOLA ARBITRALE	
	Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le modalità di cui al successivo art. 40, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:	
	a) - tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;	
	b) - le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;	
	c) - le controversie da amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.	
	La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla cooperativa da parte dei nuovi soci. L'accettazione della nomina alla carica di amministratore, sindaco o liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.	
	ART. 40 ARBITRI E PROCEDIMENTO	
	Gli Arbitri sono in numero di:	
	a) - uno, per le controversie di valore inferiore ad Euro 50.000,00 (cinquantamila/00). Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del codice di procedura civile;	
	b) - tre, per le altre controversie.	
	Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Camera arbitrale promossa dalla Camera di Commercio del luogo ove ha la sede la cooperativa.	
	In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.	
	La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è comunicata alla società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.	
	Gli Arbitri decidono secondo diritto.	
	Il lodo non è impugnabile, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 36 del D.Lgs. n. 5/2003.	
	Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2, D.Lgs n. 5/03, nel caso in cui sia necessario di-	

	sporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.	
	Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.	
	Le spese di funzionamento dell'organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.	
	ART. 41 ESECUZIONE DELLA DECISIONE	
	Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.	
	ART. 42 SCIOGLIMENTO ANTICIPATO	
	L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.	
	ART. 43 DEVOLUZIONE PATRIMONIO FINALE	
	In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:	
	- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 22, lett. c);	
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.	
	ART. 44 REGOLAMENTI	
	Anche ai sensi dell'art. 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142 e successive modificazioni i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica da parte della società e dei soci, l'organizzazione e l'articolazione in categorie dei soci, il funzionamento tecnico e quello di amministrazione, la distribuzione dei ristorni e la raccolta del prestito da soci saranno disciplinati da appositi regolamenti interni redatti dall'organo amministrativo ed approvati dall'assemblea dei soci, con le maggioranze previste dal precedente art. 27.	
	ART. 45 PRINCIPI DI MUTUALITÀ, INDIVISIBILITÀ DELLE RISERVE E DEVOLUZIONE	
	Come previsto ai sensi dell'articolo 2512 e seguenti del Codice Civile, la società cooperativa deve intendersi a mutualità prevalente, in ragione del tipo di scambio mutualistico attuato per la realizzazione delle attività sociali individuate al precedente articolo 4).	
	L'organo amministrativo ed il Collegio Sindacale, se nominato, documentano nella nota integrativa la condizione di prevalenza, ai sensi dell'art. 2513 del Codice Civile.	

21 di 21